



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: FIG – PD n.59S/2018- NARDO CRISTIANO -tessera n.
244073

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – VENETO , FRIULI
VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE , avv.to Ludovica Cerbino

Nel presente procedimento si contesta al tesserato sig. Nardo Cristiano di avere dolosamente immesso in gioco , in violazione delle regole, una palla diversa da quella già in gioco.

Ciò avveniva in occasione della gara svoltasi presso il Golf Club Padova , il 20/10/2018 , denominata “Trofeo GB Hotels”, formula individuale 18 buche stableford.

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione trasmessa alla FIG in data 20/10/2018 dalla Segreteria del Circolo Golf Club Padova , a firma del sig. Alberto Zanoni, Giudice Arbitro , inoltrata a questo Ufficio in data 29/10/2018. Detta segnalazione veniva corredata da relazione dettagliata sui fatti accaduti nel corso della manifestazione , nonché degli score dei componenti del flight dell'incolpato , sigg.ri Riccoboni Mario, e Sandi Andrea.

In detta relazione veniva segnalato/denunciato , il comportamento tenuto dall'incolpato in occasione della gara in oggetto , consistita nel fatto che il compagno di gioco Mario Riccoboni, alla buca 13 del percorso di gara , parallela , nel senso opposto, alla buca 12 , aveva rinvenuto una palla callaway , senz'altro di Nardo perché riconoscibile in quanto marcata , come è solito fare , con una grande croce e a volte con l'aggiunta di alcuni puntini. In particolare riferiva che : 1) alla buca 12 il Nardo aveva effettuato il primo colpo dal battitore tirando molto a sinistra, nella direzione del filare di pioppi che costeggiano tale lato del farway ; 2) Riccoboni e Sandi iniziavano la ricerca della palla del compagno di gioco in quella zona, ma il Nardo restava più indietro rispetto a loro , e dichiarava d'un tratto di averla trovata e quindi la giocava , senza che il suo marcatore la verificasse; 3) tutti e tre chiudevano la buca 12 e Nardo realizzava il punteggio di 6; 4) passavano alla buca 13 , costeggiata sempre a sinistra dallo stesso filare di pioppi della buca 12, e che Riccoboni, avendo effettuato il primo colpo tutto chiuso a sinistra (quello di Nardo invece era al centro del farway) , nel cercare la sua palla più o meno vicino al paletto dei 150 mt, ne rinveniva un'altra contrassegnata come è solito fare il Nardo con le sue palline .



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

L'accaduto , come riportato nella segnalazione , faceva sorgere forti dubbi nei compagni di flight , sulla palla effettivamente giocata dal Nardo alla buca 12 , e , assunti chiarimenti alla fine della gara , sia dai compagni di Nardo che da lui stesso, egli veniva invitato dal sig. Zanoni a esibire le due palline in questione : Poco dopo Nardo ritornava in segreteria con queste e con altre due preparate prima della gara.

Alla richiesta di spiegazioni il Nardo offriva risposte poco convincenti, come riporta lo stesso Zanoni, e quindi veniva squalificato per la gara e poi segnalato alla Federazione per quanto di competenza.

Veniva svolta l'istruttoria da parte di questo Giudice il quale , a mezzo audizione telefonica, poi estesa per iscritto e confermata a mezzo mail, raccoglieva le dichiarazioni testimoniali dei sigg.ri Sandi Andrea e Riccoboni Mario i quali , in modo coerente e puntuale , senza che vi sia alcuna ragione di dubitare della loro attendibilità, confermavano che : 1) Nardo aveva la consuetudine di contrassegnare in modo molto simile tutte le palle con le quali iniziava le gare , e quindi anche quella oggetto del procedimento . In particolare con una grande croce , tipo svastica, e qualche volta con in mezzo anche dei puntini; 2) che quel giorno Nardo aveva dichiarato di giocare con delle Callaway 3 , segnate come detto, e quindi molto simili tra loro; 3) che alla buca 12 il Nardo effettuava il suo primo tiro dal battitore indirizzando la palla a sinistra , molto addentro nel filare di pioppi che costeggia tale lato del farway , verso il paletto dei 150 mt della buca 13 , collocato non molto distante da quello dei 150 mt della buca 12; che nella ricerca di detta palla , e non rinvenendola , Sandi e Riccoboni andavano avanti. Nardo restava indietro e d'un tratto diceva "l'ho trovata" , indicando un punto nei pressi di un albero , in posizione che però non ne impediva il tiro successivo; 4) entrambi i compagni di gioco restavano perplessi per l'accaduto , ma nell'immediato non rilevavano la cosa al Nardo; 5) alla buca 13, effettuati tutti il primo colpo, poiché il driver di Riccoboni finiva tutto a sinistra , tra gli stessi alberi che costeggiano il lato sinistro della buca 12 , durante la sua ricerca rinveniva una Callaway 3 nei pressi del paletto dei 150 mt della buca 13 (più o meno dove era stato indirizzato il colpo di Nardo alla buca 12) , la tirava su e rivolgendosi a Nardo dicendogli "*questa è la tua di prima*", ma lui diceva "*forse è una mia vecchia, tienila tu*", e non si riprendeva la pallina . A quel punto Sandi e Riccoboni rappresentavano al Nardo che c'era un problema per la palla giocata da lui alla buca 12 , e quest'ultimo tagliava corto dicendo "*va bene allora metto x*"; 7) il Nardo quindi confermava essera sua la palla suddetta , gusticandosi in segreteria in modo contraddittorio rispetto a quanto detto in campo , affermando "*forse mi è caduta dalla tasca durante la ricerca alla buca 12, perché lui ho sempre l'abitudine di giocare con una palla in tasca*".



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Alla luce di quanto sopra questo Giudice , ritenuto sussistere i presupposti per contestare all' incolpato di aver dolosamente immesso in gioco una palla diversa da quella già in gioco , a mezzo provvedimento ex art.42 del Regolamento di Giustizia FIG , contestava al sig. Nardo Cristiano l'illecito previsto dall'art. 17 , punto 1, lett. d) di detto Regolamento , sanzionabile con la squalifica edittale da mesi 12 fino alla radiazione, fissando per la decisione la data del 11/02/2019 . L'incolpato, nell'esercizio delle facoltà concesse gli dal Regolamento , in data 1/02/2019 faceva pervenire alla Segreteria della Federazione una propria relazione , completa di immagini raffiguranti la marcatura apposta sulle sue palline, e la planimetria delle due buche (12 e 13) con indicati i punti dove era atterrata la palla alla, buca 12 e dove è stata ritrovata quella alla 13.

In tale ricostruzione dei fatti egli conferma quanto riferito dai testi circa il suo tiro alla buca 12 , e al fatto che i suoi compagni , dopo aver effettuato con lui una attenta ricerca della sua palla , si fossero portati avanti. Conferma di aver avvertito loro che aveva trovato la palla , e che la tirava senza spostare neanche una foglia e senza che il suo marcatore la verificasse. Riporta che , quando Riccoboni ha trovato una Callaway 3 marcata come le sue , gli chiede se fosse sua (in realtà Riccoboni ha riferito di avergli detto direttamente "è la tua palla della 12") , e lui, da circa 15 mt di distanza , senza pensarci molto, gli dice "sarà una palla mia vecchia".

Quando a quel punto sorge la questione della palla giocata alla 12, egli riporta (anche in questo caso contrariamente a quanto entrambi i testi hanno dichiarato) riferito) che "Riccoboni proponeva di mettere una x alla buca 12 vista la situazione alquanto confusa , e lui , come fa da sempre, in caso di confusione e poca chiarezza , preferiva fare un passo indietro e accettava di mettere una x alla buca 12 . L'incolpato, nella sua relazione, conferma di aver riconosciuto in segreteria che la palla trovata fosse sua e che l'unica spiegazione plausibile, dal suo punto di vista , è che nel tragitto dal tee di partenza della buca 13 e il punto di ricerca delle palline tirate da Riccoboni e Sandi a quella buca , gli sia caduta una palla Callaway. Solo questo , a sua dire, spiegherebbe il motivo per cui tre persone cercano in quell'area per più di 5 minuti e non trovano nulla e poi la si trovi in bella vista senza neanche cercarla.

Quanto dichiarato a sua difesa dall'incolpato non solo non è conforme alle risultanze testimoniali del procedimento , ma altresì si appalesa contraddittorio e del tutto inverosimile.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Risulta chiaro come la ricostruzione ex post resa dall'incolpato è un mal riuscito tentativo di dare spiegazione all'accaduto, senza però rendere plausibile e ragionevole la versione dei fatti.

Peraltro, oltre alle contraddizioni in cui egli è incorso (riferito alla palla rinvenuta, ha detto prima è una mia vecchia", e poi ha rettificato, una volta convocato in segreteria, dicendo " mi sarà caduta dalla tasca perché gioco sempre con una palla in tasca"), il fatto che abbia confermato di avere l'abitudine di giocare palline Callaway marcate tutte più o meno in modo molto simile, e di giocare sempre con una palla (di riserva) in tasca, sono tutti indicatori di non trasparenza, e del fatto che ricade su di lui, al momento in cui sorgono problemi di identificazione, dare la prova che la palla in gioco sia quella rinvenuta e non una palla diversa.

Cosa che assolutamente non è avvenuta.

Va poi aggiunto che non è emerso dalle dichiarazioni testimoniali, né è stato da lui affermato, in segreteria nell'immediatezza del fatto, che egli ha partecipato alla ricerca delle palle dei suoi compagni alla buca 13, e che la palla rinvenuta da Riccoboni durante la ricerca (quella oggetto della contestazione) potesse essergli caduta dalla tasca in quell'occasione. Ennesima diversa versione dell'accaduto.

Considerato quindi: 1) che la palla rinvenuta alla buca 13, nella zona dove poteva essere atterrata la palla di Nardo alla buca 12, era una callaway marcata come sempre fa l'incolpato, e che ha ammesso essere sua; 2) che per conseguenza quanto venuto all'evidenza (cosa non prevista dal Nardo) nella ricerca della palla di Riccoboni alla buca 13, ha appalesato che la palla giocata da Nardo alla buca 12, da lui trovata quando i suoi compagni erano già andati avanti, nella zona dove era stata effettuata da tutti la ricerca, senza esito, non era quella in gioco; che tutto concorre a ritenere che egli, non trovando la palla già in gioco, abbia immesso in gioco altra palla, approfittando del fatto di non esser visto dai due compagni nel compimento del gesto.

Considerato quindi che tale comportamento è da valutarsi doloso e quindi che nel caso *de quo* l'incolpato si è reso colpevole dell'illecito previsto e sanzionato dall'art. 17, n.1, lett.d) del Regolamento di Giustizia FIG

PQM

Il sottoscritto **Giudice Sportivo Territoriale**

DECIDE E DISPONE

A carico di NARDO CRISTIANO, 244073, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia FIG la sanzione della squalifica temporanea di mesi 12 (dodici), consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

della FIG .

Così deciso in Padova, li 11/02/2019

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Ludovica Cerbino